

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 22

27 luglio 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VARANI, LOMBARDI

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AD ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI PER BAMBINI E GIOVANI TRAMITE "BUONO SPORT" E "BUONO CULTURA"

Oggetto consiliare n. 284

RELAZIONE

Diverse Regioni e diverse Amministrazioni pubbliche sono da tempo impegnate sul fronte dello sviluppo delle attività culturali e sportive che considerano fattori di sviluppo dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Anche l'Emilia-Romagna, con la legge regionale n. 37 del 1994, introduce misure di promozione delle attività culturali mentre la L.R. n. 13 del 2000 detta previsioni intese a promuovere l'associazionismo sportivo e ricreativo. Pertanto, il buono per lo sport, le attività ricreative e culturali – come proposto in questo progetto di legge – interviene in un settore sensibile della politica regionale.

Si tratta, inoltre, di un settore che coinvolge un numero sempre crescente di cittadini ed in particolare di giovani. Secondo i dati resi disponibili dal Comitato regionale del CONI con il rapporto del 1998 sul sistema sportivo in Emilia-Romagna, nell'ambito del Progetto pilota per l'Osservatorio sportivo regionale, risulta che, su una popolazione regionale totale di 3.940.000 abitanti, più di 1.000.000 di persone si dedica ad almeno un'attività sportiva in modo continuativo o saltuario. Di queste, circa 550.000 fanno riferimento a società sportive affiliate alle FNS – CONI, o ad iniziative che fanno capo al CONI (Centri di avviamento allo sport, Giochi della Gioventù); circa 450.000 fanno riferimento ad enti di promozione sportiva o praticano sport senza appoggiarsi ad alcuna organizzazione. A queste vanno aggiunte circa 1.500.000 di persone che dichiarano di fare una qualche attività fisica.

L'insieme delle elaborazioni sviluppate sul Sistema Sportivo dell'Emilia-Romagna fornisce, quindi, l'immagine di una regione che si colloca globalmente al di sopra della media nazionale, sia come domanda sport che come offerta di servizi per lo sport, e con una buona distribuzione della popolazione sportiva sull'intera gamma delle attività praticate.

La Regione riconosce inoltre il valore e il ruolo dell'associazionismo in generale come fattore di pieno svolgimento della personalità dei singoli e ne ha disposto l'incentivazione attraverso le previsioni della L.R. 34/02. Una particolare attenzione è poi dedicata all'associazionismo impegnato nel settore del volontariato nonché alle associazioni attive nel settore dei servizi sociali.

In questo contesto si inseriscono le sollecitazioni provenienti dall'ampia consultazione promossa dalla Commissione Europea in occasione del Consiglio "Gioventù" della fine del

1999, che ha portato alla pubblicazione, in data 21 novembre 2001, del Libro Bianco sulle azioni per dare nuovo impulso alla Gioventù europea.

Dalla consultazione è emerso che i giovani affermano il loro ruolo di cittadini responsabili e la loro volontà di partecipazione alla vita della collettività, sia a livello locale che a livello internazionale, chiedendo fra l'altro che sia garantito il principio di parità di accesso e che siano riconosciute e sostenute finanziariamente esperienze di apprendimento non formale volte ad integrare il bagaglio di competenze indispensabile per consentire una partecipazione effettiva alla vita della collettività.

Inoltre molti giovani hanno manifestato l'esigenza che sia favorita la loro partecipazione diretta a realtà associative in quanto ritengono che «essere organizzati sia una delle condizioni della partecipazione» e dunque della piena realizzazione della loro cittadinanza attiva.

L'esigenza di misure specificamente dirette ai giovani è emersa anche dall'esperienza applicativa delle normative che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli allievi del sistema di istruzione nazionale, hanno disposto l'intervento della Regione attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli in disagiate condizioni economiche. I dati disponibili mostrano un netto incremento delle domande di borse di studio presentate – e ammesse – in tutto il territorio regionale. Per l'anno scolastico 2001/2002 sono state assegnate 30.821 borse di studio, su un totale di 34.062 domande, con un incremento pari al 46% rispetto ai dati relativi all'anno scolastico 2000/2001 (21.136 domande ammesse).

I dati statistici relativi al particolare settore del diritto allo studio forniscono un indice significativo della domanda di strumenti

di intervento, anche di natura economica, in favore di giovani.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di coniugare, nel settore dello sport, delle attività motorie, ricreative e culturali, le molteplici esigenze che nascono dai dati esaminati: la necessità di coltivare la pratica delle attività sportive e culturali, già sentita e diffusa tra i cittadini come strumento per la formazione e la crescita della persona, con il dovere di assicurare la stessa anche ai giovani in condizioni economiche disagiate. Lo strumento individuato dalle norme è il buono per lo sport e per le attività ricreative e culturali destinato a coprire, totalmente o in percentuale, le spese di iscrizione dei giovani in disagiate condizioni economiche che scelgano di aderire ad organizzazioni attive in questi settori. Si richiede dalla legge che le predette organizzazioni siano iscritte presso un apposito registro comunale a garanzia della serietà della struttura, ed al fine di consentire alla Regione e agli Enti locali i dovuti controlli, relativamente ai soli scopi della normativa ed in ordine all'effettiva partecipazione dei giovani ai programmi. Infine, il reperimento delle risorse necessarie alla copertura dell'iniziativa "buono sport" e "buono cultura" – e non solo a copertura della presente legge – potrebbe essere risolto con una seria operazione di revisione dell'attuale situazione di enti, società o istituti regionali controllati direttamente o in qualche modo sovvenzionati e assistiti dalla Regione in vari campi, ma soprattutto oggi concentrati nell'area economia-lavoro. È indiscutibile che esistano, per questa prossimità di scopi e di settori d'intervento, ridondanze, sovrapposizioni e che alcuni enti strumentali, società controllate o partecipate non rivestano oggi un ruolo strategico e fondamentale e possano quindi essere realisticamente liquidate, ottenendo in tal modo le risorse che potrebbero più utilmente essere destinate ai contenuti di utilità sociale di questa, come di altre leggi.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione sostiene e valorizza la funzione sociale assolta dalle associazioni, dagli Enti e dalle organizzazioni collettive che operano senza fini di lucro nell'organizzazione e nella promozione di attività sportive, motorie, ricreative, educative e culturali a favore degli aderenti, in particolare per sostenere, nel libero accesso alle attività previste all'art. 2, i bambini ed i giovani in età scolare le cui famiglie versino in disagiate condizioni economiche.

Art. 2 *Strumenti*

1. Per le finalità della presente legge, la Regione istituisce contributi di carattere economico denominati "buono sport e attività ricreative" e "buono cultura".

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

- a) "Buono sport e attività ricreative" è il contributo di carattere economico riconosciuto dalla Regione a favore dei bambini e dei giovani in età scolare le cui famiglie versino in condizioni economiche disagiate, così come individuate dall'art. 4, iscritti alle associazioni o organizzazioni collettive di cui all'art. 3, che si occupano di: attività sportive, individuali o di squadra, a livello agonistico e non; attività ricreative, ivi comprese quelle volte alla organizzazione di campeggi; attività didattico - ricreative da svolgersi anche al di fuori dell'orario scolastico;
- b) "Buono cultura" è il contributo di carattere economico riconosciuto dalla Regione a favore di bambini e giovani in età scolare appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate, così come individuate all'art. 4, iscritti alle associazioni o organizzazioni collettive di cui all'art. 3, attive nell'organizzazione e svolgimento di: corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, seminari su arte, musica, teatro, cinema; laboratori teatrali; corsi di fotografia; scuole e corsi di musica e danza.

3. La Regione delega ai Comuni la istituzione di appositi registri di cui all'art. 3 per esercitare le funzioni amministrative e di controllo per l'assegnazione e la liquidazione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 3 *Registri comunali*

1. Ai soli fini della presente legge, i Comuni provvedo-

no alla istituzione di registri comunali per l'iscrizione di associazioni, enti ed organizzazioni collettive che hanno sede legale nel territorio comunale. I soggetti che operano in più comuni sono iscritti nel registro del Comune in cui hanno sede legale.

2. I Comuni disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dei registri, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità delle procedure dettati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'art. 5, previo parere della competente Commissione assembleare, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della presente legge, hanno diritto di essere iscritti nel registro comunale associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri soggetti privati, con o senza personalità giuridica, che operano per lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva, del turismo sociale, della cultura, dell'educazione, dello studio, dell'animazione giovanile e della formazione permanente. Nel caso in cui i soggetti elencati siano affiliati ad enti di promozione sportiva le finalità richieste al presente punto sono presunte.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono:

- a) essere regolati da statuti o atti costitutivi, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, che assicurino la democraticità della struttura ed in particolare l'elettività della maggioranza dei membri degli organi di gestione;
- b) non avere finalità di lucro;
- c) svolgere attività non occasionale da almeno un anno, nell'ambito di uno o più Comuni;
- d) disporre di risorse, strutture, attrezzature e organizzazione adeguate alle finalità statutarie;
- e) garantire responsabilità di direzione culturale, scientifica o tecnica attraverso la nomina di persone addette a tale compito;
- f) avere sede legale nel territorio del Comune di iscrizione.

5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per usufruire dei benefici di cui all'art. 2.

6. I soggetti iscritti nel registro ed il Comune stipulano una convenzione volta a disciplinare, ai fini ed agli effetti della presente legge, obblighi e responsabilità. I soggetti convenzionati si impegnano a collaborare al corretto utilizzo dei contributi assegnati ed al controllo di cui al successivo art. 6. In particolare il soggetto convenzionato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a verificarne l'effettiva partecipazione dei beneficiari alle attività liberamente prescelte.

7. Il mancato rispetto degli obblighi sottoscritti può de-

terminare, a discrezione del Comune, la cancellazione dal registro comunale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'art. 2 sono previsti a favore di bambini e giovani residenti in Emilia-Romagna, di età compresa da 6 a 18 anni, aderenti ai soggetti iscritti nei registri comunali di cui all'art. 3; negli anni di applicazione successivi al primo, la Giunta regionale con l'atto di cui all'art. 5, per comprovate ragioni e previo parere della competente Commissione consiliare, può variare i previsti limiti di età.

2. Le domande di accesso ai buoni di cui all'art. 2, possono essere presentate da famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore, per il primo anno di applicazione, a 15.493,71 Euro annui; il limite è aumentabile in relazione alla composizione del nucleo familiare, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 5. Con lo stesso provvedimento, per gli anni successivi al primo la Giunta regionale può variare la condizione di reddito per l'accesso ai buoni.

3. Per accedere ai benefici della presente legge un genitore o chi ha la rappresentanza legale del minore presenta apposita domanda al soggetto convenzionato prescelto, iscritto al registro di cui all'art. 3, con relativa autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti. L'organizzazione provvede a trasmettere la domanda, con allegato attestato di iscrizione, al Comune.

4. Il Comune gestisce l'assegnazione e la liquidazione dei contributi secondo quanto previsto all'art. 5.

Art. 5

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati con le modalità e gli importi previsti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, previo parere della competente Commissione assembleare.

2. Nel provvedimento sono definiti:

- a) il piano di riparto dei contributi, individuando limiti, tempi e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei buoni;
- b) l'entità dei singoli buoni eventualmente differenziata per fasce di reddito ed in base a priorità di intervento;

- c) tempi e modalità di restituzione dei contributi nelle ipotesi di cui all'art. 6, commi 2 e 3;
- d) modalità e criteri dei controlli, da esercitarsi in collaborazione con i Comuni e i soggetti convenzionati, in ordine al corretto uso dei buoni erogati.

3. L'assegnazione e la liquidazione dei benefici economici di cui all'art. 2 viene assicurata dal Comune sulla base delle risorse stanziare dalla Regione.

Art. 6

Attività di controllo

1. Il Comune stabilisce criteri e modalità di verifica sulle attività dei soggetti iscritti nel registro comunale, ai soli fini della presente legge, per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3. Qualora sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione può essere disposta la cancellazione dal registro.

2. Il Comune, con la collaborazione dei soggetti convenzionati, verifica l'effettiva partecipazione del soggetto beneficiario del buono alle attività prescelte. Se la partecipazione risulta complessivamente inferiore al 70% delle attività è prevista la restituzione dell'importo erogato.

3. È inoltre prevista la restituzione dell'importo quando è accertato che il soggetto beneficiario non è in possesso dei requisiti richiesti all'art. 4, comma 2.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 8

Comunicazione istituzionale

1. I Comuni e la Giunta regionale provvedono ad attivare iniziative di comunicazione per informare sui contenuti della presente legge. La Giunta regionale stabilisce ogni anno, con il provvedimento di cui all'art. 5, l'entità dei finanziamenti destinati a questo scopo.

